

L'OPINIONE

LA SENTENZA DEL TAR PIEMONTESE SUI VOLONTARI NEI CONSULTORI

Un po' più avanti sulla scala dell'impegno per la vita

CARLO CASINI*

Pur nel contesto della legge 194, il governatore del Piemonte Cota aveva emanato il 15 ottobre 2010 un provvedimento che ammetteva l'intervento delle associazioni di volontariato aventi nel loro statuto lo scopo di proteggere la vita, fin dal concepimento, nel percorso successivo alla domanda della donna di interrompere la gravidanza. Due associazioni femministe proposero ricorso al Tar piemontese chiamando in causa anche il Movimento per la vita. Con una prima decisione del 15 luglio 2011, il Tar annullò il provvedimento nella sola parte che esigeva una determinata formula statutaria come requisito unico l'ammissione dell'intervento a sostegno della maternità. E, a ben guardare, questa prima decisione aveva un elemento di giustizia: ci può essere un volontariato che pur non avendo scritto nel proprio statuto la protezione del diritto alla vita fin dal concepimento, di fatto svolge una azione di prevenzione post-concezionale dell'aborto. Sulla base di questa interpretazione, Cota ha emanato (il 19 luglio 2011) un secondo provvedimento identico al primo, con una sola modifica per quanto riguarda l'iscrizione nell'apposito registro, divenuta possibile non solo per le associazioni che hanno la suddetta esplicitazione statutaria, ma anche per quelle che dimostrino di svolgere un servizio alla maternità e alla famiglia da almeno due anni. Nuovo ricorso delle associazioni femministe: vi è una discriminazione – esse hanno sostenuto – nel pretendere la prova di due anni di servizio per il volontariato privo di uno statuto contenente l'esplicita finalità di difendere la vita nascente. Ora il Tar, con la nuova sentenza del 9 febbraio scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso. E quello che giuridicamente conta. In verità, il Movimento per la vita, convenuto in entrambi i giudizi, avrebbe desiderato una esplicita presa di

posizione nella parte motivazionale, che indicasse come funzione consultoriale esclusivamente quella di evitare l'aborto, così come appare da una onesta lettura dell'articolo 2 della Legge 194. Una tale esplicita indicazione è mancata. Tuttavia è evidente che la disciplina rimasta integra, proprio attraverso la differenza di regime stabilita tra chi ha uno statuto pro-life e chi non ce l'ha, non consacra affatto una discriminazione, perché esige una garanzia che effettivamente la collaborazione del volontariato sia diretta a favorire la nascita. Tale garanzia è data o dallo statuto o dalla provata esperienza biennale. Si capisce perciò il perché della indignazione vetero-femminista. Per vero leggere la motivazione, una qualche soddisfazione è stata data anche all'Associazione ricorrente, perché incidentalmente, nella motivazione della sentenza si legge anche che essa «potendo vantare una pluriennale attività di sostegno alle donne soddisfa a uno dei requisiti previsti». Ma non sarebbe coerente con lo spirito del provvedimento Cota l'affermazione di una autodeterminazione della donna che escluda ogni tentativo di aiutarla, con il consiglio e con la solidarietà concreta a preservare la sua maternità. Di ciò, si dovrà certamente tenere conto nel controllo dell'esperienza biennale ai fini della iscrizione nell'apposito registro. I comunicati femministi gridano contro la sentenza e riconoscono così la loro sconfitta. In effetti il loro obiettivo non era tanto di essere ammessi al percorso di assistenza per la donna che chiede l'Ivg, quanto la esclusione del Movimento per la vita, la cui stessa esistenza ricorda il figlio che rischia di essere eliminato. La vittoria di Torino è, dunque, un passo avanti del Movimento per la vita. È un piccolo passo, perché nello stesso provvedimento Cota ci sono cose che ci piacciono meno. Ma è un gradino superato nella lunga scala d'impegno che ci sta davanti. Ed è importante che ogni passo indichi la direzione giusta.

**Presidente del Movimento per la Vita*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

